

## Esercizi di vicinato - Medie e grandi strutture di vendita

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente, se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio. I settori merceologici sono: settore alimentare e non alimentare.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico **non alimentare** è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi **morali**. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico **alimentare**, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei seguenti requisiti soggettivi **professionali**:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Sardegna;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
- avere prestato la propria opera, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

L'attività di **commercio all'ingrosso di prodotti alimentari** è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e non ai requisiti professionali

### Descrizione

Sono definiti negozi o "**esercizi di vicinato**" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.

Sono **medie strutture di vendita** gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in area privata con superficie di vendita da mq. 251 fino a mq 2500.

Sono **grandi strutture di vendita** gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in area privata con superficie di vendita superiore a mq 2500.

Per **centro commerciale** si intende una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare (limitatamente all'alimentazione umana) o entrambi.

### **Eventi:**

- Avvio attività
- Subingresso
- Trasferimento di sede
- Variazione superficie di vendita: ampliamento o riduzione
- Variazione del settore merceologico
- Sospensione attività
- Cessazione
- Variazioni soggettive

### **Requisiti**

#### **Requisiti soggettivi:**

- possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali) previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.pdf;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della \_D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 estratto (antimafia).doc

I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare, in caso di impresa individuale e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

#### **Requisiti oggettivi:**

E' necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.

### **Presentazione della domanda**

**Le istanze, comunicazioni, DUAAP e relativi allegati devono essere presentati al SUAP del Comune di Lodè in modalità telematica attraverso il portale [www.sardegناسuap.it](http://www.sardegناسuap.it);**

- 1) L'apertura di un nuovo esercizio **di vicinato e media struttura di vendita**, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie e tutte le modifiche soggettive dell'esercente sono subordinati alla presentazione al Comune di apposita **DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive)**, corredata da eventuali allegati. All'atto della presentazione della DUAAP, il *software* regionale di gestione della pratica *on line* rilascia una ricevuta automatica che attesta la presentazione della pratica e la presa in carico da parte del sistema, previa verifica informatica automatica degli elementi minimi della stessa.

In caso di immediato avvio, da questo momento l'imprenditore può iniziare l'attività dichiarata o – in caso di intervento che secondo le vigenti norme settoriali è soggetto a concessione edilizia – decorrono i 20 giorni necessari per la costituzione del titolo edilizio.

Qualora la pratica venga inviata via PEC, la notifica di consegna della PEC equivale alla ricevuta automatica. Ne consegue che **l'interessato potrà iniziare l'attività già dal giorno della presentazione della DUAAP online.**

In sede di verifica e riscontro d'ufficio in ordine a quanto contenuto nella dichiarazione, l'eventuale accertata mancanza dei requisiti prescritti comporterà l'adozione dei consequenziali provvedimenti ai sensi di legge. Nella dichiarazione il soggetto interessato enuncia, tra l'altro:

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi ora previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 26.03.2010;
  - di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
  - il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. .
- 2) Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle **Grandi strutture di vendita** vengono presentate al SUAP, il quale provvede a convocare la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 4, commi 5 e seguenti della LR 5/2006 nei tempi e nei modi previsti dallo stesso articolo. In caso di esito positivo dei lavori della Conferenza, il SUAP provvede a convocare un'ulteriore Conferenza di Servizi ai sensi della LR 3/2008 per l'acquisizione dei restanti atti abilitativi;

### **Dove rivolgersi**

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell'attività è competente il **SUAP del Comune di Lodè.**

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino  
Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : [agosanna@tiscali.it](mailto:agosanna@tiscali.it)

Posta elettronica certificata: [suap@pec.comune.lode.nu.it](mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it)

### **Come fare**

La S.C.I.A. deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso la procedura telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive, a norma del D.P.R. 160/2010, accessibile nella sezione on-line del sito.

### **Note**

- La normativa regione Sardegna fa ricadere la **DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive)** nell'ambito di applicazione della SCIA ex art. 19 L. 241/1990

- Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all'attività svolta o ai locali.
- A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 147/2012, con l'articolo 8, comma 2, lett. c) è stato soppresso il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto, precedentemente sancito dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 114/1998.
- Le due attività di vendita possono quindi essere svolte contestualmente nel medesimo locale; va tuttavia precisato che al fine di individuare la disciplina normativa applicabile ad ogni singolo caso, la superficie di vendita utilizzata deve essere considerata nella sua interezza. Con la conseguenza che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti rispettivamente in relazione alle due forme di attività.  
L'attività congiunta è quindi consentita, ma il superamento - ad esempio - dei limiti di superficie che differenziano il commercio di vicinato dalle medie e grandi strutture di vendita implica l'applicazione delle norme volte a consentire l' insediamento di queste ultime.

### **Normativa di riferimento**

[D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114](#) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59](#) - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato. interno

[L.R. 05.03.2008 N. 3](#) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)” e s.m.i.

[L.R. n°5 del 18.05. 2006 e s.m.i.](#) Disciplina generale delle attività commerciali.

L.R. n°9 del 21.05.2002 Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio

[http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_39\\_20051004104451.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_39_20051004104451.pdf)

L.R. n° 17 del 6-12-2006 Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5

<http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=36252>

Direttive in materia di SUAP - DGR n. 39\_55 del 23 settembre 2011.

[http://www.sardegناسuap.it/documenti/8\\_362\\_20111004103630.pdf](http://www.sardegناسuap.it/documenti/8_362_20111004103630.pdf)

### **MODULISTICA**

<http://www.sardegناسuap.it/>

